

XCV.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Votazione a scrutinio segreto del bilancio dei lavori pubblici. — Comunicasi la dimissione inviata dal deputato G. B. Sella dall'ufficio di deputato — A proposta dei deputati Mosca e Curioni la dimissione non è dalla Camera accettata. — Il presidente annunzia che gli onorevoli Rubichi, Di Breganze e Toaldi hanno presentate loro proposte di legge. — Deliberazione relativa all'ordine dei lavori parlamentari. — Il deputato Levi presenta la relazione sul disegno di legge: Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti di ufficiali d'ordine presso le diverse amministrazioni dello Stato. — Senza discussione approvasi il disegno di legge per il riordimento delle guardie di pubblica sicurezza. — Il deputato De Lieto svolge una proposta di legge per il distacco del comune di Campora del mandamento di Gioi e sua aggregazione al mandamento di Laurino in provincia di Salerno. — Il deputato Branca presenta la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione per il Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1887-88. — Senza discussione viene approvato il disegno di legge per prescrizione dei crediti di massa dei militari del corpo reali equipaggi. — Il deputato Taverna presenta la relazione sul bilancio della guerra. — Senza discussione approvasi il disegno di legge per aggregazione del comune di Fabbrica di Roma al mandamento di Civitacastellana, e una convenzione col municipio della Spezia, per lavori nelle zone militari. — Il deputato Faldella interpella il ministro di grazia e giustizia sopra una riforma della procedura penale per allargare l'istituto della revisione dei processi penali — Risposta del ministro di grazia e giustizia. — Il presidente annunzia il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul bilancio dei lavori pubblici.*

La seduta incomincia alle ore 2.20 pomeridiane.

**Pullè segretario**, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato. Quindi legge il seguente sunto di una

**Petizione**

3922. Ugoletti Fabio, presidente dell'Associazione agraria parmense, domanda si mantenga l'abolizione dei due decimi di guerra sull'imposta fondiaria.

**Presidente.** L'onorevole Pelagatti ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**Pelagatti.** Prego la Camera di dichiarare urgente la petizione numero 3922; e di deliberare che questa petizione sia trasmessa alla Commissione che deve riferire sui provvedimenti finanziari.

*(L'urgenza è ammessa).*

**Presidente.** Questa petizione farà il corso prescritto dal regolamento.

## Congedi.

**Presidente.** L'onorevole Di Sant'Onofrio chiede un congedo di 20 giorni per motivi di famiglia.

(È concesso).

## Votazione a scrutinio segreto del bilancio dei lavori pubblici.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1887-88.

Si proceda alla chiama.

**Pullè, segretario, fa la chiama.**

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte.

## Comunicasi la dimissione da deputato dell'onorevole G. B. Sella.

**Presidente.** Do comunicazione alla Camera della seguente lettera pervenutami dal deputato onorevole Giambattista Sella:

“ Eccellenza,

“ Per ragioni mie particolari e che V. E. facilmente può comprendere, mi trovo nella dura necessità di rassegnare, come con la presente io rassegno, le mie dimissioni da deputato al Parlamento.

“ La prego vivamente di accettarlo e di adoperarsi affinché esse siano dalla Camera accettate.

“ Ringraziandola in anticipazione ho l'alto onore di dichiararmi.

“ Di V. E.

“ Gio. Batt. Sella. ”

**Mosca.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Mosca.** Nella certezza di trovare appoggio nella Camera, propongo che le dimissioni dell'onorevole Sella non vengano accettate e che gli sia invece accordato un congedo di due mesi.

Io sono certo che tale dimostrazione varrà a portare un qualche conforto all'affranto di lui animo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Anche per incarico del collega onorevole Trompeo, mi associo di gran cuore alla proposta dell'onorevole Mosca.

**Presidente.** L'onorevole Mosca e l'onorevole Curioni propongono che piaccia alla Camera di non accettare le dimissioni del deputato Sella, e di accordargli invece un congedo di due mesi.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata all'unanimità).

## Si annunzia la presentazione di due proposte di legge.

**Presidente.** L'onorevole Rubichi e gli onorevoli Di Breganze e Toaldi hanno presentato due proposte di legge, che saranno trasmesse agli Uffici, perchè ne autorizzino la lettura.

## Deliberazione relativa all'ordine del giorno e presentazione di una relazione.

L'ordine del giorno recherebbe lo svolgimento di una proposta di legge dei deputati De Lieto e Papa, e poi la discussione del disegno di legge per prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo R. equipaggi.

Siccome però l'onorevole ministro dell'interno deve fra breve assentarsi per recarsi all'altro ramo del Parlamento, propongo alla Camera d'invertire l'ordine del giorno e di discutere il disegno di legge segnato al numero 4: Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.

Innanzitutto invito l'onorevole Levi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Levi.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti di ufficiale d'ordine presso le diverse amministrazioni dello Stato.

**Presidente.** Questa relazione, sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

## Discussione del disegno di legge per il riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per il riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.

Si dà lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, legge.** (Vedi Stampato 171-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è riordinato in conformità dell'unica tabella A. ”

Do lettura della tabella A, che fa parte integrante di quest'articolo 1.

## Allegato A.

## Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.

## Pianta organica proposta

Numero	GRADI	Paga individuale	TOTALE della Spesa	
5	Comandanti di 1ª classe (maggiori) .	3,000	15,000	} L. 60,000.
10	id. 2ª id. (capitani) . .	2,500	25,000	
10	id. 3ª id. (tenenti) . .	2,000	20,000	
100	Marescialli . . . . .	1,500	150,000	
200	Brigadieri . . . . .	1,300	260,000	
300	Vice Brigadieri . . . . .	1,200	360,000	
4225	Guardie . . . . .	1,100	4,647,500	
150	Allievi . . . . .	750	112,500	
5000			5,590,000	
			4,317,500	Spesa attuale.
			1,272,500	Maggiore spesa.

N. B. Le paghe dei comandanti in L. 60,000 e quelle degli allievi in L. 112,500 sono nella complessiva somma di L. 172,500 a totale carico dell'Erario dello Stato, mentre la rimanente somma di L. 5,417,500 va per la metà addebitata ai Comuni in base al disposto dell'articolo 23 della legge sulla pubblica sicurezza in data 20 marzo 1865 allegato B.

La spesa totale a carico dello Stato ascenderebbe pertanto a L. 2,881,250 e cioè L. 636,250 più di quella che sopporta presentemente in L. 2,245,000.

Diminuito però tale aumento di L. 636,250 delle L. 315,000 previste annualmente pel pagamento dei premi di ferma e di rafferma alle guardie semplici; premi che resterebbero soppressi, la maggiore spesa effettiva dell'Erario in dipendenza del proposto disegno di legge si limiterebbe a L. 321,250.

Pongo a partito l'articolo primo con la tabella annessavi.

(È approvato).

“ Art. 2. Alla tabella n. 3 annessa alla legge

30 aprile 1883 per la pensione delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è sostituita l'annessa tabella B. ”

Do lettura della tabella B.

## Allegato B.

Tabella relativa alle pensioni spettanti alle guardie di pubblica sicurezza a piedi.

INDICAZIONE DEI GRADI	Paga per ciascun grado	Ammontare della pensione da liquidarsi		
		per 15 anni di servizio	per 25 anni di servizio	per 30 anni di servizio
Comandante di 1 <sup>a</sup> classe (maggiore) . . . . .	3,000	750	1,500	2,250
Id. 2 <sup>a</sup> id. (capitano) . . . . .	2,500	625	1,250	1,875
Id. 3 <sup>a</sup> id. (tenente) . . . . .	2,000	500	1,000	1,500
Maresciallo . . . . .	1,500	375	750	1,125
Brigadiere . . . . .	1,300	325	650	975
Sotto-brigadiere . . . . .	1,200	300	600	900
Guardia . . . . .	1,100	275	550	825

*N.B.* Alla vedova del defunto senza prole, il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.  
 Alla vedova del defunto con prole: la metà.  
 Ai figli orfani durante la minorità: la metà ripartibile fra coloro che sono minori di età, sino a che non sieno tutti maggiorenni.  
 Sono considerati come orfani quelli la madre dei quali passa a seconde nozze.

Pongo a partito l'articolo secondo con la tabella B, che ne fa parte integrante.

(È approvato).

“ Art. 3. Le guardie di pubblica sicurezza sono nominate con decreto del ministro dell'interno. Nei limiti del ruolo stabilito dalla predetta tabella A, il ministro dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti ausiliari che riputerà necessario al buon andamento del servizio, conferendo loro attribuzioni speciali, da determinarsi con istruzioni ministeriali. ”

(È approvato).

“ Art. 4. Le guardie di pubblica sicurezza dovranno contrarre la ferma di servizio per la durata di cinque anni.

“ Quelle attualmente in servizio, che non voles-

sero assoggettarsi alla nuova ferma, continueranno a percepire, sino al termine della ferma già contratta, la paga di cui son provviste, ed avranno diritto ai premi di ferma e di rafferma loro dovuti, da pagarsi sulle economie del capitolo: *paghe delle guardie di pubblica sicurezza.* ”

(È approvato).

Domani in principio di seduta si voterà a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

**Svolgimento di una proposta di legge del deputato De Lieto.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato De Lieto, per il distacco del comune di Campora del mandamento di Gioi, e sua aggrega-

zione al mandamento di Laurino in provincia di Salerno. »

L'onorevole De Lieto ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta di legge.

**De Lieto.** La proposta di legge che ho avuto l'onore di proporre all'approvazione della Camera venne già ampiamente discussa nella seduta del 10 aprile 1886, allorchè ne furono approvati i singoli articoli: non rimaneva che la votazione per scrutinio segreto, votazione che non ebbe luogo per l'avvenuto scioglimento della Camera.

Non intratterrò pertanto la Camera ripetendo le ragioni già ampiamente e con tanta competenza svolte dall'autore della proposta di legge e dal relatore: mi limiterò semplicemente a leggere la relazione del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, in risposta ad una interrogazione dell'onorevole guardasigilli. Questa risposta dice così:

« Il Comune di Campora, tranne quello di Monteforte, è il più lontano da Gioi, capoluogo del mandamento. La circoscrizione del mandamento di Gioi è molto più estesa e quasi sproporzionata di fronte a quella di Laurino; questo comprende solo quattro paesi, mentre il primo ne ha dodici. I lavori dell'ufficio di Gioi sono molto gravi a fronte di quelli di Laurino, come lo dimostrano le relazioni statistiche; quindi l'azione della giustizia non può essere così celere in quel mandamento specialmente per l'istruzioni penali; per quanto il bisogno lo esige, ed anche la sorveglianza della pubblica sicurezza si rende difficile. Gli abitanti di Campora sono molto defaticati dovendo percorrere una strada molto lunga, disagiata e malsicura per conferirsi a Gioi, inconvenienti che in buona parte si potrebbero evitare, aggiungendosi a Laurino. Le relazioni commerciali sono più facili ad esercitarsi col mandamento di Laurino, essendo Campora limitrofo a tale mandamento, quando che una grande distanza lo divide da Gioi.

« Infine la distanza fra il comune di Gioi e Campora è di chilometri 12 circa, mentre fra Laurino e Campora vi è la distanza di chilometri sei. Il tempo che si impiega da Gioi a Campora è di ore tre e mezzo, mentre che da Laurino a Campora non vi occorrono che due ore.

« Secondo le risultanze del censimento del 1871, la popolazione di Campora ascende a 1220. In ultimo, è ancora da tener presente che la via da Campora a Gioi è quasi impraticabile per più di due terzi, nell'atto che quella da Campora a

Laurino è solo impraticabile per la metà, onde quest'ultima è preferibile alla prima.

« Tutte queste ragioni sono state considerate anche da S. E. il primo presidente, il quale con me divide l'avviso che conformemente al giudizio dato dal Consiglio provinciale di Salerno, il detto comune di Campora dovrebbe staccare dal mandamento di Gioi ed aggregarsi a quello di Laurino.

« Serva ciò di riscontro all'autorevole ministeriale al margine segnata. — Il procuratore generale del Re — firmato: Borgnini. »

Io non ho nulla da aggiungere a quanto dice sul riguardo il rapporto che or ora ho letto. Mi permetterò solamente di far notare che il comune di Campora ha domandato l'aggregazione al mandamento di Laurino con deliberazione quasi unanime di 23 voti favorevoli contro due contrari, del 17 novembre 1879, al Consiglio provinciale di Salerno, il quale con deliberazione del 21 dicembre 1881, ha espresso voto favorevole alla domanda del comune di Campora.

Dopo di ciò non mi resta che chiedere alla Camera di voler prendere in considerazione la mia proposta di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** Consento che la proposta di legge sia presa in considerazione.

**Presidente.** Allora chiedo alla Camera se accetta che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole De Lieto.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione).

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Branca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Branca.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione per il Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1887-88.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Discussione del disegno di legge per prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

**Brin, ministro della marina.** Accetto.

**Presidente.** Si dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 176-A.)

**Randaccio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Randaccio, relatore.** Per evitare un improbabile ma possibile errore, nella interpretazione di una disposizione di questa legge, la quale si riferisce tanto al 1° che al 2° articolo, la Commissione d'accordo col Ministero proporrebbe alla Camera, di sopprimere nell'uno e nell'altro articolo le parole *congedo assoluto*; e di modificare il testo nella forma che fu presentata all'onorevole presidente.

**Presidente.** Sta bene. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. I crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi saranno prescritti:

a) per i militari morti in attività di servizio o in congedo illimitato, due anni dopo il giorno della morte, e per quelli in navigazione, o altrimenti assenti, due anni dopo il giorno in cui sarà pervenuta al comando del Corpo la notizia della morte;

b) per i militari i quali abbiano compiuto la ferma temporanea, cinque anni dopo la data del loro congedo assoluto. ”

Ora la Commissione propone che si sopprimano le parole “ *la data del loro congedo assoluto* ” e si sostituiscano le seguenti “ *terminata la ferma stessa.* ”

L'onorevole ministro accetta la modificazione proposta dalla Commissione?

**Brin, ministro della marina.** Sì.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo primo, così modificato.

(È approvato).

“ Art. 2. Il comando del Corpo reale equipaggi dovrà avvisare le famiglie dei militari morti in attività di servizio, e in congedo illimitato, e i militari provveduti del congedo assoluto, o le loro famiglie, dell'esistenza del credito di massa spettante agli stessi militari. L'avviso sarà dato per mezzo del sindaco del comune cui apparteneva o appartiene il militare, ed il sindaco dovrà attestare al comando del Corpo di averlo comunicato agli interessati.

“ In difetto di questa formalità non si farà luogo alla prescrizione stabilita dall'articolo 1°. ”

Onorevole relatore, anche in questo articolo si deve fare una correzione?

**Randaccio, relatore.** Debbo fare la stessa dichiarazione, fatta per il primo articolo, cioè di sopprimere le parole “ *provveduti del congedo assoluto* ” e sostituirle con le altre “ *che abbiano compiuto la ferma temporanea.* ”

**Presidente.** Allora l'articolo verrebbe modificato così: “ e i militari, che abbiano compiuto la ferma temporanea ”, sopprimendo le parole “ *provveduti del congedo assoluto.* ”

L'onorevole ministro accetterà questa modificazione, perchè è conseguenza di quella fatta al primo articolo.

**Brin, ministro della marina.** Sì.

**Presidente.** Metto a partito l'articolo secondo, così modificato.

(È approvato).

“ Art. 3. Per i crediti esistenti nel giorno della promulgazione della presente legge, il tempo della prescrizione comincerà dal giorno stesso. ”

(È approvato).

Domani, in principio di seduta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto, di questo disegno di legge.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Taverna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Taverna.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Approvazione del disegno di legge per una convenzione col municipio della Spezia per lavori nella zona militare.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per approvazione di una convenzione col municipio della Spezia per la costruzione di fogne nelle zone dei terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, legge.** (Vedi *Stampato* n. 182-A.)

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Se nessuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col municipio di Spezia una convenzione per la quale questo si assume l'onere di costruire insieme e coordinatamente con la nuova fognatura da esso deliberata per detta città, le fogne per le zone interessanti i servizi militari e navali nella città stessa, dietro compenso della somma di 420,000 lire da pagarsi secondo le modalità da stabilirsi nella predetta convenzione. ”

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato).

“ Art. 2. La suindicata somma verrà iscritta in appositi capitoli da istituirsi nella parte straordinaria degli stati di previsione 1887-88 del Ministero della guerra per lire 120,000, e del Ministero della marineria per lire 300,000. ”

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge procederemo domani alla votazione per scrutinio segreto.

#### Approvazione della proposta di legge per aggregazione al mandamento di Civitacastellana del comune di Fabbrica.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Aggregazione al mandamento di Civitacastellana del comune di Fabbrica di Roma. L'onorevole ministro guardasigilli accetta le modificazioni portate alla proposta di legge dalla Commissione?

**Zanardelli, ministro guardasigilli.** Le accetto.

**Presidente.** Si dia lettura della proposta di legge, come è stata modificata dalla Commissione.

**Pullè, segretario, legge:** (Vedi Stampato n. 183 A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede di parlare si passerà alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Dal 1° gennaio 1888 il comune di Fabbrica di Roma è distaccato dal mandamento di Ronciglione ed aggregato a quello di Civitacastellana. ”

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato).

“ Art. 2. Alla esecuzione della presente legge, nei suoi effetti giuridici, amministrativi e finanziari sarà provveduto con decreto reale. ”

(È approvato).

Domani, in principio di seduta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questi disegni di legge.

#### Svolgimento di una interpellanza del deputato Faldella al ministro di grazia e giustizia.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Faldella all'onorevole ministro di grazia e giustizia. Ne do lettura:

“ Il sottoscritto desidera interpellare il ministro di grazia e giustizia se, di fronte agli errori giudiziari constatati o denunciati autorevolmente, intende proporre, con particolare progetto, una riforma della procedura penale per allargare l'istituto della revisione, conforme ai voti della scienza ”

L'onorevole Faldella ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

**Faldella.** Non vi sia troppo molesto, onorevoli colleghi, se, a breve distanza dalla discussione del bilancio di grazia e giustizia, io v'intrattengo di un altro tema giudiziario.

*Mea culpa* non fu, se questa interpellanza, presentata fino dallo scorso gennaio, e già iscritta all'ordine del giorno, venne differita per le crisi ministeriali, e per la conseguente interruzione dei lavori parlamentari. Poscia caddi ammalato e non potei esser qui presente, quando si accennò ad errori giudiziari discutendosi le petizioni per Amilcare Cipriani; e nei giorni dedicati alla improvvisa e rapida discussione del bilancio di grazia e giustizia, io ero legittimamente assente, essendo toccato in sorte anche a me l'onore di rappresentare la Camera alle artistiche e patriottiche solennità di Venezia.

Ora la somma urgenza ed importanza del tema mi spinse doverosamente a riproporlo, massime dopo le ultime dichiarazioni dell'eloquente guardasigilli.

E se la vostra cortesia non mi farà difetto, mi chiamerò lieto di compire questo mio dovere in sede, per così dire, separata, sede separata che forse meglio si attaglia alla singolarità dell'argomento, in cui si appunta il vertice di ogni programma giudiziario: dar sanzione al vero riparendo agli errori, e ciò fuori di ogni considerazione partigiana, e fuori anche di ogni voto e di ogni sospetto politico. E che la mia interpellanza abbia avuto la sua mera sorgente in un concetto e sentimento di giustizia, lo provi la sua genesi modesta.

Quando, nello scorso gennaio, fra i vari disegni

di legge, schierati negli Uffici, io vidi quello presentato dal guardasigilli Tajani, per l'allargamento della libertà provvisoria; io, allora, dissi ai colleghi del mio Ufficio: sta bene che si diradino i casi delle vittime del carcere preventivo; sta bene che si restituisca all'imputato la significazione meno odiosa e più etimologica del reo, così detto solo perchè *de eius re agitur vel disceptatur*; tutto ciò sta bene; ma, poichè siamo per ritoccare con una leggina la procedura penale, badiamo che vi sono maggiori tormenti e maggiori tormentati da alleviare.

Le vittime del carcere preventivo (per le quali si è pure interessato, con la sua scientifica parola, il collega Enrico Ferri, nella recente discussione del bilancio dell'interno) le vittime del carcere preventivo hanno dinnanzi a loro un pubblico giudizio, in cui, facendo valere le loro ragioni possono almeno recuperare la loro libertà piena, uscendo in più spirabile aere, se non possono ancora riportare l'indennità per la subita espropriazione provvisoria della loro libertà a cagione di una necessità di giustizia, indennità che forma oggetto dei voti dell'onorevole amico Ferri, e del generoso disegno presentato dall'egregio collega Pavesi.

Ma, invece, la vittima della cosa giudicata si trova in un luogo, su cui impera modificata la scritta infernale: Lasciate ogni speranza d'onore, o voi che siete entrati! Quindi mi parve suprema necessità di giustizia cogliere l'occasione per avvisare di porre un maggior riparo agli errori giudiziari.

Mi ricordo, che allora qualche collega dell'ufficio diede conforto di assenso alle mie ragioni; ma aggiunse l'oraziano: *Non est hic locus*.

Onde io venni nel divisamento d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia se, di fronte agli errori giudiziari constatati, o denunziati autorevolmente, egli intendeva proporre con particolare progetto, una riforma della procedura penale per allargare l'istituto della revisione conforme ai voti della scienza.

Ed avendo per combinazione comunicato allora il mio divisamento all'egregio collega Mel, che con soddisfazione ora mi riveggo qui vicino; egli che fece tema speciale dei suoi studi e delle sue illustrazioni il Codice di procedura penale, egli mi fece lo spontaneo onore d'unire la sua firma alla mia interpellanza, incaricando me di svolgerla.

E se ciò avessi fatto allora anche in nome suo, avrei certamente promesso che se era comune nei due interpellanti il movente della giustizia, io però intendeva ripetere per me e non accomunare a lui

la coloritura delle mie frasi, che forse non sentono il linguaggio di chi fu, come lui, severo oratore della legge militare.

Nonostante questa premessa, devo però soggiungere alla Camera ed al ministro, che io, quantunque dedito apparentemente più agli studi letterarii che a quelli giuridici, non mi sento mosso precipuamente da un sentimentalismo letterario, quantunque un severo giureconsulto che fu onore di questa Camera, del Senato, della cattedra e della magistratura, Matteo Pescatore, abbia scritto, commentando appunto il Codice di procedura penale: "guidano e muovono l'umanità nelle vie del vero e del bene due forze morali: la ragione e il sentimento."

Anzi io aggiungerei con frase cumulativa, che il sentimento è la ragione, la logica del cuore.

Ma nell'ovviare agli errori giudiziari deve sovrannamente guidarci la considerazione della giustizia.

*Justitiam colui, iniquitatem odivi*; lo ha ripetuto egregiamente qualche buon re in punto di morte. Respingere l'iniquità, coltivare la giustizia sia il programma della vita legislativa e giudiziaria.

Ma prima domanda che voi, onorevoli colleghi, farete in cuor vostro a me interpellante: rimangono veramente con le odierne guarentigie del processo penale in tempi liberi, rimangono veramente casi di errori giudiziari irreparabili? Non solo li ammise l'illustre guardasigilli presente, discutendosi le petizioni per Amilcare Cipriani, (e li ammise nella larga proporzione dell'Arago di un errore su otto condanne). Ma essi errori vennero ammessi anticipatamente e deplorati esplicitamente dallo stesso legislatore, che promulgò il Codice vigente di procedura penale.

Il guardasigilli, che propose alla sanzione sovrana il Codice di procedura penale del 1865, riferiva alla Maestà del Re: "Le norme, sulla revisione, per quanto fosse vivo il desiderio di condurle a quel punto che richiedevano i *voti generosi della scienza*, non potevano però essere essenzialmente innovate; poichè la introduzione di nuovi casi, oltre quelli stabiliti dal Codice, o la creazione di una formula che mettesse in forse i giudicati anteriori, parvero eccedere il mandato del coordinamento."

Queste parole, non suonano forse una doglianza esplicita che il mandato di semplice coordinamento abbia impedito allora di allargare l'istituto della revisione secondo i *voti della scienza*? Essi voti sono appunto quelli che abbiamo voluto espressamente richiamare colla formula dell'interpellanza.



Ormai sono trascorsi ventidue anni, ed è tempo che quei voti sieno ascoltati.

Ma non tornando possibile immaginare che da alcun legislatore siasi mai voluto l'errore giudiziario di proposito; per comprendere come siansi malauguratamente ristretti i casi di revisione penale, bisogna risalire alle fonti del nostro Codice di procedura penale.

**Cavalletto.** Ne abbiamo per un'ora!

**Faldella.** No: il cammino non sarà molto lungo; imperocchè, per quanto sia poco orgoglioso il dirlo in questa Roma tempio e patria del diritto, il Codice italiano di procedura penale, ricalcatura di quello Sardo, è pressochè la traduzione del Codice francese; e il giure della vicina Francia su tale rispetto è relativamente recente, perchè data soltanto dalla rivoluzione dell'ottantanove. Quindi noi non abbiamo mestieri di risalire al diritto romano e rilevare come si sostenga da molti la proposizione storica che il giure romano non abbia mai conosciuta in materia criminale l'irretrattabilità della cosa giudicata, nè sotto i re nè durante la repubblica, nè sotto gl'imperatori; quindi non abbiamo bisogno di citare il processo rifatto delle Vestali, nè il frammento di Paolo, (18, § I ff. de quaes.), nè l'autorità del Putmann (*Elementa juris criminalis* §. 973), nè il testo di Ulpiano a proposito dell'appello voluto di necessità così frequente da conglobare la revocazione civile e la revisione penale: "*Appellandi usus frequens et necessarius. Quam sit frequens quamque necessarius nemo est qui non sciat quippe quum iniquitatem judicantium vel imperitiam corrigat.*"

Non importa neppure investigare, se la *re judicata* in criminale sia proceduta dal diritto canonico e dal relativo influsso della civiltà o pietà cristiana, ma a sola sicurtà dei rei assolti; — ciò che non impedì a Sisto V di ordinare col suo ferreo polso che tutti i governatori delle città, terre e castelli dello Stato, visitassero con accurata diligenza tutti i processi criminali di dieci anni addietro. (1)

Ma poichè qui facciamo discussioni parlamentari e non facciamo conferenze, possiamo rinunciare a tutta questa parte storica illustrativa, e restringerci a ciò che spiega immediatamente le nostre leggi ridotte dal francese.

Nell'antico regime della Francia vigea una larga massima di revisione consacrata nell'ordinanza del 1670, secondo cui si ammetteva la revisione penale:

" Dans le cas d'une condamnation injuste,

(1) V. LIERO, Vita di Sisto V. Parte II. Libro V.

comme s'il y a erreur dans la personne et que l'accusé ait été condamné pour un autre, et en général pour tous autres cas et moyens de fait, par lequel le condamné peut être justifié. „

Ce n'era veramente bisogno di tale larghezza di revisione; imperocchè allora incombevano le tenebre del processo inquisitorio, si strappava la confessione del giudicabile mediante la tortura, erano eccessive le pene; era incerta la giurisdizione; e l'onnipotenza del potere regio si accomodava con la facoltà di una revisione senza misura.

La scuola filosofica, che sorse poderosa di critica, ma più di umanità, se suonò a morto contra la barbarie irragionevole dei metodi processuali, seppe pure valersi dell'istituto della larga revisione per liberare dei vivi e riabilitare la memoria dei condannati a morte innocenti. Così in Inghilterra Ramsay, profittando della regola vigente colà al pari che in Russia di non eseguirsi condanna capitale, se non veduta e segnata dal Re, potè far correggere l'assurda condanna di una signora Web; accusata di avere per costringere a vita allegra malconcia una signorina recatasi in casa di lei per sconciarsi. Così Voltaire in Francia per il processo Calas; così Pietro Verri in Italia lumeggiò l'errore del processo degli untori infamati dalla colonna infame, dimostrando come la tortura avesse potuto estorcere la confessione di un delitto fisicamente e moralmente impossibile.

Intanto la critica dei filosofi e le sofferenze delle popolazioni producevano il loro effetto rivoluzionario; scoppiò la rivoluzione francese, e questa volendo travolgere e seppellire tutto un passato iniquo, vi travolse e vi seppellì anche quel po' di bene che vantavano le istituzioni antiche. Invece di correggere errori giudiziari, la rivoluzione si propose di non crearne più. In quella vampa sfolgorante come per un colpo di sole nella testa, la rivoluzione francese si credette divina; ed aspirò ad una infallibilità più che pontificia. La convenzione del 1789 annullò la grazia, annullò la revisione di pianta. Perchè graziare rei, perchè rivedere processi, quando la pubblicità del sistema accusatorio, le libere prove, la prossima giuria, il buon senso e il retto cuore del popolo, avrebbero assicurato la certezza veridica del giudizio?

Ma, quantunque si fosse introdotta la giuria nel 1791, si ebbe presto a constatare nel 1793 un caso evidente di errore giudiziario per la inconciliabilità di due sentenze criminali: ed il 15

maggio del 1793 si restituì la revisione per tale unico caso.

E, quantunque il Codice del 3 brumaio, dell'anno IV, sia parso derogarvi, il Codice d'istruzione criminale del 1808, oltrechè il caso del 1793, accolse altri due casi di revisione che sono la sopravvivenza della persona ritenuta uccisa, e l'incriminazione del testimonio.

I tre casi del Codice francese del 1808 sono pervenuti irrigiditi nel Codice italiano di procedura penale del 1865, mentre l'istituto della revisione nella stessa Francia si svolse per larghezza di giurisprudenza, per continue modificazioni legislative, e per lo stesso arbitrio sovranano.

Un certo Ellemberg, mentre scontava una condanna di furto nel Brest, fu tratto di carcere per rispondere di un altro reato.

Nel nuovo giudizio egli venne riconosciuto palmarmente innocente anche della prima imputazione, mentre il vero ladro non era più giudicabile, perchè militava a favore di lui la prescrizione.

Il caso venne portato nel Consiglio privato dell'imperatore il 14 marzo, e il 12 dicembre del 1813.

Il gran giudice aveva proposta la grazia; ma ai grandi consiglieri, come spesso accade, tenzonnava in capo il *si* ed il *no*; e fra il *si* e il *no* egli stavano per dichiararsi accademicamente di parere contrario.

Si diceva: " Si Ellemberg est innocent, ce ne sont pas des lettres de grâce, qu'on lui doit, parce que la grace suppose le crime, mais des lettres d'abolition. Cependant, comme les lettres d'abolition ne sont pas un acte autorisé dans nos institutions, il faudrait trouver un moyen. "

Napoleone I tagliò corto col suo buon senso fulmineo, ordinando al gran giudice " de rédiger " des lettres de *revision gracieuse* ou lettres patentes, pour renvoyer l'affaire à la Cour de Cassation, en l'investissant du droit de casser le jugement, en ce qui concerne la condamnation d'Ellemberg. "

Questa è appunto la cosiddetta *revisione graziosa* che si potrebbe anche chiamare cesarea o napoleonica; revisione graziosa, che poi il guardasigilli Barthe non osò proporre al riguardoso re Luigi Filippo nel suo rapporto del 15 febbraio 1832 sulla domanda fatta dalla principessa della Moskova e dai suoi figli per la restituzione gloriosa della memoria del maresciallo Ney.

Ma anche sotto i governi di Francia, pusilli o reazionari, l'istituto della revisione crebbe come un'utile pianta giudiziaria; crebbe con la sentenza della Cassazione di Parigi del 22 maggio 1819, che ammise la revisione quando una condanna definitiva cozzasse con una condanna contumaciale. Crebbe con la supplica che la Camera dei Pari il 15 aprile 1822 indirizzò al Re per avere un disegno di legge che statuisse la revisione, quando due persone fossero condannate per lo stesso reato, con due sentenze diverse e inconciliabili, ancora che fosse premorto il primo condannato.

Si ritornò all'attacco per la revisione postuma nella Camera dei deputati il 28 gennaio 1836. E fu un crescendo parlamentare per la santa causa dall'11 al 20 maggio 1864, in cui si annunciò la larga proposta di Giulio Favre e Janzè, e fino al 1867 in cui si estese la revisione postuma e quella generale dai crimini ai delitti.

Nè il movimento è cessato in Francia, testimone l'ultima proposta di Poysset. E noi rimanemmo stazionari e irrigiditi, come ripeto, fossilizzati nella interpretazione restrittiva dei casi coperti dal Codice francese del 1808.

Per vedere quanti errori possano leggersi fra le linee dei tre articoli del nostro Codice di procedura penale basterà un rapido esame di essi.

*Articolo 688.* " Quando due persone saranno state condannate, per uno stesso crimine, con due sentenze, che non possono conciliarsi, e sono la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, la ESECUZIONE DELLE DUE SENTENZE sarà sospesa. "

Gli è evidente che la legge, promettendo la sospensione della due sentenze inconciliabili, esige che siano ambedue definitive; imperocchè non si vede il caso di sospendere una sentenza contumaciale, che a norma dell'articolo 543 del Codice stesso rimane caduca, purchè il condannato si presenti. Ma poniamo che il vero colpevole sia il condannato in contumacia. Il delinquente di rado è così generoso da abbandonare la sua immunità per liberare l'innocente. Quindi a ragione la giurisprudenza francese ammise eziandio la revisione ogni qualvolta l'una delle sentenze inconciliabili sia contumaciale e l'altra sia definitiva. Se difatti, ragionarono così, la condanna contumaciale offrisse la prova manifesta della innocenza di un condannato in contraddittorio, come potrebbe assoggettarsi all'espiazione della pena il condannato presunto innocente? Il suo onore e la sua libertà rimarrebbero a libito del contumace che volesse

presentarsi, o in balia del caso che lo facesse capitare nei ferri della giustizia.

Perciò la Cassazione di Parigi il 22 maggio 1819, trovando una sentenza contumaciale inconciliabile con una sentenza profferita in contraddittorio, ha annullato questa seconda.

Il commentatore Dalloz vorrebbe applicabile la stessa regola persino al caso, in cui la sentenza in contraddittorio manifestasse l'innocenza del condannato in contumacia. Non vi ha ragione, egli ha soggiunto, che il contumace innocente sia privato della riabilitazione dovutagli, imperocchè non può considerarsi per lui come bastevole beneficio la latitanza, a cui siasi appigliato: considerando la fallibilità degli umani giudizi, fallibilità che spaventa chicchessia, onde se il contumace innocente non obbedisce alla legge scritta bisogna pur dire che ubbidisce alla legge naturale istintiva della propria libertà e conservazione.

Contra questa larghezza relativa della legislazione, giurisprudenza, dottrina e pratica francese, sentite le costrette, a cui ha dovuto attenersi la Corte di cassazione di Torino del 26 maggio 1880 sulla domanda di revisione del processo Prandoni comunicata dal guardasigilli Villa.

*“ Non vale l'obbietto che ad ogni modo la sentenza contumaciale si trovi in contraddizione con altra definitiva, e importi nell'interesse della giustizia di far scomparire le contraddizioni a trionfo della verità, PERCHÉ ALLA CORTE NON È CONCESSO DI USCIRE DAI TERMINI DELLE LEGGI IN UNA MATERIA, CHE IN VIA DI ECCEZIONE MIRA A SCUOTERE LA FORZA DEI GIUDICATI. ”*

E più sotto:

*“ Pertanto nella specie, la chiesta revisione di una sentenza pronunciata in contraddittorio, con altra in contumacia ESULA DAI TERMINI ESPliciti DELL'ARTICOLO 688, che non ammette revisione, salvo nel concorso di due sentenze inconciliabili profferite inappellabilmente in contraddittorio delle parti. ”*

Vediamo, se dai termini espliciti dell'articolo 688, a cui ha dovuto attenersi stringatamente la Cassazione di Torino, non esuli qualche cosa di più, non esuli il sentimento e soprattutto la ragione umanitaria.

Il compianto Prandoni, sindaco di Olgiate-Olona, nella primavera del 1872 venne ucciso. La commozione famigliare attribuì tale opera nefanda allo spirito di vendetta locale e additò alla giustizia tre avversarii politici amministrativi del la-crimato capo.

Si fece e si riprese un rigoroso processo, che il 29 luglio 1873, dalle assise di Milano, lanciò nelle galere, come rei di micidiale vendetta, due già onorati ufficiali dell'esercito nazionale, e un povero contadino. Il povero contadino soccombette presto nei ferri; ma una voce era già partita dalla pubblica coscienza e dall'altrui rimorso.

E quella voce credo di potere, senza offendere la maestà del Parlamento, riferire nella sua plebea ma espressiva realtà, poichè venne a scopo di giustizia registrata in una sentenza del magistrato d'accusa: *“ Quei poveri Cristi sono innocenti; gli autori dell'omicidio Prandoni furono dei grassatori, che in quel tempo infestavano frequentemente quelle contrade. ”*

Si fa una nuova istruttoria; si pronuncia una nuova sentenza d'accusa contra nuovi imputati, e nel testo della sentenza d'accusa, come nelle requisitorie del Pubblico Ministero, è stampato scultoriamente che la colpevolezza dei grassatori implica l'innocenza dei condannati per vendetta.

Ma (enorme guaio della nostra procedura!), i condannati, ora presunti ufficialmente e giudiziariamente innocenti, non possono ancora presentarsi a far valere le ragioni nel giudizio che deve far apparire la loro innocenza.

Essi si restringano ad ammutire in galera, mentre risuonano dei fatti loro le aule della giustizia, dove i nuovi imputati hanno pure la più ampia facoltà di difesa.

Ciò nondimeno i nuovi giudizi ribadiscono la innocenza dei primi condannati. Uno degli imputati della grassazione era premorto; un altro ebbe agio di svignarsela, e venne condannato in contumacia; un terzo è effettivamente condannato. Però la sentenza, per appigli di procedura non attinenti alla sostanza della causa, venne annullata dalla Cassazione, e rimessane la causa ad un altro circolo di assise.

Quivi l'imputato è assolto, ma per desistenza dall'atto della grassazione; onde questa stessa assolutoria ammette la grassazione ed esclude la supposta vendetta.

Il gruppo degli imputati e condannati per grassazione elidè il gruppo dei condannati per vendetta. Ma ciò non bastò ad ottenere la revisione: essa esula dal caso concreto. Ma non esulano dal cuore e dalla mente degli uomini il sentimento e la ragione della giustizia. Se ne commosse la stampa, e con essa l'opinione pubblica. L'eloquente mio amico, avvocato Antonio Galateo ebbe l'incarico di raccogliere in un poderoso volume i risultati dei così detti processi Prandoni; e ciò egli

compì con calore e fede d'apostolo, e con stringatezza di critica illuminata.

Ecco taluni dei documenti da lui pubblicati, e di cui oggi vi potrei esibire il testo originale.

L'avvocato Antonio Mosca, che voi uomini di destra ricordate, come un'ala delle vostre colonne, e che tutti onorarono quale austero giureconsulto, scriveva all'avvocato Galateo:

“ Milano, 31 dicembre 1880.

“ Non dubito un istante a confermarle in iscritto la mia profonda convinzione, attinta direttamente ai dibattimenti del processo così detto Prandoni al quale ho assistito in persona assiduamente quale spettatore disinteressato, tanto nell'una quanto nell'altra sua fase (1872-1873), e cioè che gli accusati Lucioni, Lavelli e Pisani sono stati condannati dalla nostra Corte d'Assise, senza prove conclusive della loro reità. ”

— Quando venne in campo il nuovo processo, — egli soggiunse: “ la mia convinzione si è talmente fortificata da convertirsi in una quasi assoluta certezza della innocenza dei miseri condannati. ” E tale innocenza attestarono in lettere rese di pubblica ragione l'onorevole Marcora, l'onorevole De-Maria, il sindaco ed i principali cittadini del luogo natio dei condannati, e lo stesso procurator generale Salterio che fece la requisitoria per il nuovo processo. “ Io pure, egli scrisse, sono intimamente convinto della innocenza assoluta di quei poveri disgraziati ” ed invocò la riparazione del “ malaugurato e fatale errore giudiziario, che farà epoca negli annali di giurisprudenza. ” Egli anzi espresse il desiderio di una riforma della revisione dei processi penali, secondo il voto dei giureconsulti d'Italia e di Francia.

Nel secolo scorso bastava la voce di un filosofo per ottenere giustizia; ed ora si direbbe che la nostra civiltà giaccia in una crudele inerzia, se all'istanza di correggere gli errori giudiziari il legislatore risponde ostargli il semplice mandato di coordinamento ed il giudicante trova esulare il caso concreto dai termini espliciti.

Fra i valentuomini, che apposero la loro firma al volume di Antonio Galateo, noto Salvatore Farina, figlio del senatore Agostino, allora procuratore generale a Milano; Salvatore Farina che fece coi suoi racconti amare ed ammirare da tutto il mondo civile e buon gustaio la gentilezza virtuosa del costume italiano da lui ritratto.

Ma l'amore e l'ammirazione devono certamente ritrarsi inorriditi davanti agli errori giudiziari, che si lasciano giacere tra le linee del nostro Codice.

E poichè ora corre l'andazzo fra gl'incontenta-

bili ricercatori della scienza di far convergere fra loro i rami dello scibile, e aiutarli delle loro fresche, mutue ed improvvise irradiazioni, tanto che i giuristi vanno a rivangare il diritto penale in Omero, in Virgilio, in Dante, in Lopes de Vega, ecc., mentre il romanzo aspira all'inchiesta o all'apostolato sociale e la poesia si fa scientifica, mi sia lecito citare un romanziere, su questo tema giudiziario.

Il mio ottimo confratello letterario, Salvatore Farina, nel suo romanzo, “ *Amore ha cent'occhi* ” fa ragionare così un professore di agronomia: “ quando un testimonio, o un documento, o checchessia, venisse a dire ai giudici, che essi avevano ingiustamente condannato un uomo; certamente i giudici non chiederebbero di meglio che riabilitare la memoria del condannato con una sentenza da affiggersi alle cantonate.

“ Così credeva il professore di agronomia, ma gli avvocati sassaresi erano di parere diverso, ed il celebre giurista di Milano rispose come avevano detto gli avvocati sassaresi. ”

Se non è lecita la revisione, quando l'errore è manifestato da una sentenza contumaciale, che cosa si dovrà dire quando l'errore esce lampante, anche senza la possibilità di veruna sentenza inconciliabile?

Si condanna l'innocente; il vero colpevole, spinto dal rimorso, si presenta, od è coartato dalle circostanze o dalla sagacia del magistrato inquirente, come nel *Ferréol* di quel macchinista di emozioni drammatiche, che è il Sardou, a confessare la sua colpa. Essa viene accertata nel più ampio e sfolgorante giudizio; ma il veridico confidente muore pochi minuti prima che si debba rendere il verdetto o la sentenza, e i morti non si condannano dall'autorità giudiziaria, quindi non si ha nuova sentenza contraddittoria ed inconciliabile, ed il povero innocente deve rimanersene nella espiazione di una ingiusta condanna.

Invece di morire, il vero colpevole diventa pazzo: o per lui il reato è prescritto, come nel caso di Ellemberg; *item* non si può avere sentenza contraddittoria. Oppure il vero colpevole è un altro essere non imputabile, è la gazza ladra, ricordata nel Parlamento francese, la gazza che ha rubato l'anello; od è l'orangotango che ha ucciso l'uomo, secondo il racconto del Poe. Od è semplicemente la moglie o la figliuola di famiglia, colpevole, ma non proseguibile pel furto domestico, a cagione del quale sia stato condannato l'innocente servitore.

In tali casi non si possono avere sentenze contraddittorie, quindi niente, niente revisione! L'errore giudiziario in permanenza! È un orrore! (*Sensazione*).

Procediamo al secondo caso in cui il nostro Codice ammette la revisione; cioè la sopravvivenza della persona che si era ritenuta uccisa.

« Art. 689. Allorchè, dopo una condanna per omicidio, saranno per ordine del ministro di grazia e giustizia, diretti alla Corte di cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull'esistenza della persona, la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, la Corte di cassazione potrà, prima di ogni cosa, designare una Corte d'appello, acciò riconosca l'esistenza e identità della persona supposta uccisa, coll'interrogatorio di questa, coll'esame dei testimoni, e con tutti gli altri mezzi di prova atti ad escludere il fatto che diede luogo alla condanna. »

Ma se la persona che si ritiene uccisa, anzichè sopravvivenza, è veramente morta, però è morta di morte naturale, — o si è suicidata, — non sarà più possibile la revisione.

Così il nostro Codice sarebbe inerme per combattere uno dei più rumorosi errori giudiziari che abbia commosso il mondo civile sulla fine del secolo passato.

Alludo al fatto di Calas, per cui tanto ha gridato e voleva si gridasse Voltaire.

Voltaire scriveva in proposito di esso principiando il suo trattato della tolleranza: « L'eccidio di Giovanni Calas, commesso a Tolosa per la spada della giustizia il 9 marzo 1762 è uno dei più singolari avvenimenti che meritino l'attenzione dei contemporanei e dei posteri. Si dimenticano le caterva dei morti in guerra, perchè nella fatalità della guerra vi è la bilancia dell'uccidere o del rimanere ucciso. Ma se un innocente padre di famiglia viene strozzato nelle mani dell'errore, della passione e del fanatismo, se l'accusato non ha altra difesa che la sua innocenza; se gli arbitri della sua vita non corrono altro rischio nel togliergliela o diminuirgliela fuorchè il rischio d'ingannarsi, se essi possono uccidere od imprigionare impunemente, allora l'indignazione pubblica si solleva; ciascun cittadino teme per sè stesso; si riconosce che nessuna persona può essere sicura della sua vita davanti ad un potere giudiziario eretto a vegliare sulla vita e sull'onore dei cittadini. »

Giovanni Calas, vecchio di sessantotto anni, era un pacifico negoziante e padre di famiglia a

Tolosa. Di religione protestante, praticava però la tolleranza al segno di assegnare una pensione ad un figliuolo, che aveva abiurato, e di tenere in casa una fantesca zelante cattolica. Tra i rimanenti suoi figli protestanti ve ne era uno, il maggiorenne Marcantonio dedito aridamente alle lettere, epperò scontento, cupo, fantastico come uno spostato. Non ci riusciva ad accomodarsi nel negozio paterno; e non poteva essere accettato nell'albo degli avvocati, perchè mancava del certificato di cattolicità.

Per di più egli si immergeva nei libri, che trattavano del suicidio. Aveva digerito tutta l'enciclopedia del suicidio. Un giorno in cui aveva perduto la sua borsa al gioco, deliberò di finirla. Si fece in casa Calas il pranzetto di famiglia, a cui insieme col padre e con la mamma e coi due figliuoli Marcantonio e Pietro, prese parte casualmente Lavaise, un giovanetto diciannovenne, mite e candido d'anima, figlio di un celebre avvocato di Tolosa, ritornato il giorno prima da Bordeaux. Dopo il desinare, Marcantonio sparve, e i restanti si riunirono nel salotto.

Allorchè il giovanetto Lavaise prende congedo, lo accompagna Pietro Calas, e trovano da basso, presso il magazzino, Marcantonio appiccato a una porta, senza una scompostezza nella camicia o nella scriminatura, senza una piaga o un segno di assassinio.

Tolosa era città fanatica, come ne aveva dato prova cantando il *Tederum* per la morte di Enrico III, e giurando di sterminare il primo che avesse parlato di riconoscere il grande e buono Enrico IV.

Si agitano le più intolleranti confraternite religiose, e soprattutto quella dei penitenti bianchi. Si fa circolare il grido, che il vecchio Calas, aiutato dalla famiglia e dall'ospite, abbia strozzato il figlio, per impedirgli la conversione al cattolicesimo. Si accende la sete della vendetta religiosa, non si bada alla inverisimiglianza dell'accusa, alle testimonianze difensive, fra cui quella principissima della fantesca ultra cattolica.

Il vecchio Giovanni Calas, con otto voti contro cinque, venne condannato, innocente, ad essere dinoccolato vivo, e a spirare sulla ruota, dopo due ore di tormenti, infine arso!..

L'enormità della sentenza, e dell'esecuzione, spaurì gli stessi giudici, i quali quasi paghi nella sete di vendetta, non osarono più condannare fuorchè all'esilio gli altri membri della famiglia, e il giovane ospite, i quali, dato l'assassinio, avrebbero dovuto esserne i complici gravi e necessari; imperocchè, un vecchio ultra sessagenario, quantun-

que animato da odio di religione, non avrebbe certo da solo, potuto strozzare il figlio giovane ed aiutante.

Voltaire conobbe il fatto di Calas per mezzo di un viaggiatore, che verso la fine del marzo 1762 dalla Linguadoca si era portato al ritiro del filosofo a due leghe da Ginevra.

Il filosofo logico, non meno che sentimentale, odorò tosto l'errore giudiziario, ragionando sulla impossibilità che si desse il caso di un padre fanatico e micidiale del proprio sangue all'età di sessantotto anni.

Raccoglie, commenta e illustra i casi di simili errori giudiziarii, come quello di Sirven, pure protestante, calunniato di avere annegato in un pozzo la figliuola, che vi si era pazzamente gettata.

Voltaire si agita instancabilmente, scrive e riscrive agli uomini pubblici e ai privati, ufficialmente e officiosamente; invano gli si risponde, che farà bene a non immischiarsene più. " Tous me conseillèrent unanimement de ne me point mêler d'une si mauvaise affaire; tout le monde me condamna et je persistai; voici le parti que je pris. „ Esclama con santa baldanza. " Si la superstition produit d'horribles malheurs, la philosophie les répare. „ Voltaire supera Cicerone che giustifica Amerino accusato di parricidio.

Egli penetra nel cuore dei giudici erranti, ne sviscera il rimorso: fa dire alle loro coscienze solitarie: " Con una sentenza abbiamo fatto spirare sulla ruota un vegliardo incapace di strozzare suo figlio robusto, con un'altra sentenza ci siamo limitati a bandire quelli, che avrebbero dovuto essergli necessariamente complici, ove il delitto fosse esistito. Sentiamo che evidentemente l'una di tali sentenze smentisce l'altra. Abbiamo oscurato il processo con un velo di lacrime... Aggiungiamo la riparazione... Domandiamo perdono... Mandiamo al Re le pubbliche rimostranze scritte col sangue di una vittima, se non vogliamo che la terra ci inghiotta per aver fatto perire un innocente. „

È possibile, suppone Voltaire, che i giudici abbiano ripetuto nel loro segreto queste palpitanti riflessioni. Ed esclama: " Come sarebbe stato bello, e santo se le avessero abbracciate, se vi si fossero abbandonati! Come invece sono da compiangere, se una falsa onta le ha soffocate nei loro cuori palpitanti! I magistrati di Tolosa dimenticavano la voce intima della coscienza pel frastuono sofisticato dei falsi devoti. I quali asserivano essere meglio lasciare all'onta del supplizio un vecchio calvinista innocente, che esporre otto con-

siglieri di Linguadoca a convenire che si erano sbagliati. Anzi, i devoti si servivano della frase: il numero dei magistrati è maggiore di quello delle vittime Calas. Osserviamo la maggioranza. E se ne inferiva che la famiglia Calas doveva essere immolata all'onore della magistratura. Non si rifletteva punto che l'onore della magistratura consiste sopra tutto, come quello degli altri uomini, a riparare le proprie colpe.

" Se non crediamo in Francia (seguitava il Voltaire) che il papa, assistito dai suoi cardinali, sia infallibile, si potrà ben dubitare della infallibilità degli otto magistrati di Tolosa. E minacciava che la sentenza di Tolosa sarebbe cassata dalla pubblica coscienza dell'Europa intera. „

Voltaire tanto predicò, che venne ascoltato: Voglia ascoltare anche Lei, senta queste testuali parole l'onorevole guardasigilli (oh!...)

**Presidente.** Ma non ha da ascoltare Voltaire l'onorevole guardasigilli!? (ilarità).

**Faldella.** Egli farà molto bene ad ascoltare queste testuali parole: *La pitié*, dico, senta queste testuali parole l'onorevole guardasigilli: *la pitié pénètre jusq'au ministère malgré le torrent continuél des affaires, qui souvent exclut la pitié, et malgré l'habitude de voir des malheureux, qui peut endurcir le coeur encore davantage.*

Un'assemblea di quasi ottanta giudici cassò la sentenza di Tolosa, e ordinò la revisione intera del processo nel 1765.

Il re ordinò al tribunale chiamato *les requêtes de l'hôtel* il giudizio definitivo. (Siffatto tribunale era una Corte sovrana deputata a giudicare i piami fra gli ufficiali di corte e le cause demandate dal re).

Il 9 marzo 1765 fu il trionfo dell'innocenza.

Per giudizio unanime della Corte sovrana si proclamò l'assolutoria dei superstiti imputati della famiglia Calas, e la riabilitazione della memoria del padre giudiziariamente assassinato.

Furono abilitati gli assolti a far valere i loro diritti di indennità di fronte ai giudici erranti. Per di più il Re concesse, ad istanza unanime dei giudici riparatori, trentasei mila lire alle vittime, comprese tre mila lire alla fantesca virtuosa e ferma nel sostenere l'innocenza del padrone.

E qui vorrei, o colleghi, ridirvi la letizia di Parigi descritta magicamente dal Voltaire.

Era il terzo anniversario dal supplizio del padre Calas. Il popolo si accalcava a salutare e felicitare i redenti, ad applaudire e a benedire i giudici.

Or bene, signori! questa festa popolare della giustizia, non sarebbe possibile nella libera Italia col nostro Codice di procedura penale!

Oltre questi casi tragici, altri casi di errori giudiziarii irreparabili rampollano pure dal nostro Codice, lasciando senza ulteriore difesa l'onore e la libertà dei cittadini: tali sono i casi previsti nel commento del Borsani e del Casorati, quale ultimo aveva preso parte agli studii preparatorii ufficiali per la riforma della nostra procedura penale. Potete vedervi il caso della condanna per reato inesistente, quello della condanna per qualificazione mancata, e infine quello della cosa rinvenuta dopo che nella sentenza si era supposta involata.

Il terzo spiraglio di revisione aperto dal Codice attuale è quello della falsa testimonianza o della reticenza.

*Art. 690. Quando dopo una condanna contro un accusato, uno o più testimoni che hanno depresso nel processo saranno imputati di falsa testimonianza o di reticenza a suo carico, e l'accusa per questo reato sia stata ammessa o siasi soltanto rilasciato contro i testimoni mandato di cattura, ecc.*

Qui valga per intiero il commento del Borsani e del Casorati: « Il principio, che informa tale ipotesi sta in ciò, che deve essere ammessa la revisione quando un secondo giudicato rivela che uno degli elementi su cui il primo si fonda, è un elemento viziato, il quale può avere ingannato il giudice nella scelta dei criteri determinanti la sua convinzione. Ma non è soltanto la condanna dei testimoni per falsità o reticenza, che possa compromettere la cosa giudicata, non essendo soltanto la prova testimoniale che fornisce i criteri del convincimento morale, e che può ingenerare l'errore del giudicato. Anche la perizia, anche la dichiarazione del querelante, anche un documento può determinare una convinzione e per conseguenza l'errore. Ora, se un secondo giudicato condanna il perito per falsità, e il querelante per calunnia, se esso dichiara falso il documento, la cosa giudicata resta compromessa come nel caso della falsa testimonianza; ma la revisione non è ammessa. Anzi l'errore del giudicato, per effetto di dolo, può anche essere opera dei giudici e dei giurati.

« Ora se una seconda sentenza condanni uno o più giudicanti per corruzione relativa alla prima causa, la causa del primo giudicato può essere urgentemente compromessa: e come si giustifica una legge che non ne ammette la revisione, mentre poi s'ammette nel caso della falsa testimonianza? »

E se la legge attribuisce così grande ed unica importanza alla testimonianza, secondo il ragionamento e l'analogia della legge stessa non appare lampante la possibilità dell'errore giudiziario nel caso del testimone dichiarato irreperibile dallo usciere, mentre altri documenti ufficiali lo dimostravano presente? Non è questo un caso di reticenza, di cui si rese colpevole un organo stesso del servizio giudiziario?

E l'errore scientifico, come nel processo degli untori, e l'allucinazione collettiva, non possono essere fonti di errori giudiziari?

E lo scambio materiale o lo smarrimento degli atti, su cui si pronuncia il magistrato non costituisce una enormità di errore giudiziario?

L'onorevole Demaria, discorrendo sul bilancio di grazia e giustizia, già denunciò siffatti errori, e reclamò invano revisione e revocazione. Egli citò il caso di uno, il quale ricorse alla Corte suprema indicando come mezzo di nullità del giudizio una data irregolarità e vide respinto questo mezzo dalla Corte suprema, verificando poi che essa aveva decisa la causa nel verbale di un altro processo. L'errore fu riconosciuto dalla Corte suprema, ma non venne riparato, perchè si dichiarò che nel Codice di procedura non si parla di revocazione per ciò che concerne le sentenze dei magistrati supremi.

L'onorevole Demaria aggiunse un altro caso. « Un tale ricorre alla Corte di cassazione, fa il deposito, presenta la bolletta che accerta il deposito, la bolletta rimane tra i fogli ignorata alle indagini del consigliere relatore, in quel giorno l'avvocato (che non è necessario in sede suprema) non si presenta a sostenere il ricorso; la Corte dichiara inammissibile la domanda per il mancato deposito, e respinge la domanda di revisione perchè la nostra legge non provvede al caso. » (1)

È triste per noi, ma è consolante per l'umanità, il considerare, come noi siamo quasi isolati in questa restrizione della revisione penale.

Il Codice di procedura penale germanico ammette la riassunzione di un processo chiuso con sentenza passata in giudicato, nel caso, che si verificano documenti o testimoni falsi o giudici colpevoli, o succeda una sentenza, anche civile, contraddicente; e in generale quando sono prodotti nuovi fatti o mezzi di prova, che o soli ed uniti alle prove precedentemente rilevate appariscano propri a giustificare l'assoluzione del condannato, o l'applicazione di una legge penale portante una pena più mite.

(1) Tornata della Camera dei deputati del 1° giugno 1885, pag 14,300.

Una consimile larghezza è usata dal regolamento di procedura penale austriaco, nei regolamenti svizzeri, ed in generale in tutti i Codici, in cui si è meno pietrificata la copiatura del Codice francese.

Lo stesso Belgio, benchè prossimo alla Francia, ammette la revisione, quando ne abbiano dato parere favorevole i magistrati che presero parte al processo.

Anche per questo lato il processo Prandoni nel Belgio sarebbe rivedibile.

È strano assai che noi siamo più larghi, per la revocazione della cosa giudicata in diritto civile che non in materia penale. E sì che nel diritto civile si contende solo di materiali interessi; quando nei dibattiti penali sono in gioco l'onore, la libertà e la vita stessa delle persone!

Per la revocazione civile non si esigono i tre magri casi della revisione penale. Oltre la inconciliabilità di due sentenze, si considerano gli effetti del dolo, il riconoscimento di documenti falsi e la relativa ignoranza, il ricuperamento di un documento decisivo, e l'effetto di qualsiasi errore di fatto.

Sono cinque larghi casi, in cui si può far breccia in diritto civile alla cosa giudicata...

Oh! facciamo vedere che più degl'interessi materiali sono in Italia curati la libertà, l'onore e la vita de' cittadini.

Riflettiamo, che con la revisione non si intacca ma si consolida la cosa giudicata, togliendole la contraddizione.

Dicevano bene il Borsani e il Casorati: " Illusione fu, che si potesse far senza della revisione dopo l'istituzione della Giuria... La dignità stessa della cosa giudicata reclama la revisione, senza la quale rimane scossa dalle impotenti denunce. (1)

L'eminente criminalista Carrara, in nome della tranquillità sociale e individuale reclama la irrettrabilità della cosa giudicata per le sentenze assolutorie che nacquero col pieno adempimento del rito; ma sa rendersi eco poderosa di chi vuole retrattabili le sentenze condannatorie. Sentiamolo nel 14<sup>o</sup> volume dei suoi opuscoli sul progresso e regresso del giure penale nel nuovo regno d'Italia: — " Potete voi affermare giustizia la vostra, se dopo aver riconosciuto, che l'autore unico del delitto era un altro ed aver condannato questo alla pena, persistete a mantenere nella subiezione

della pena anche l'altro infelice che i vostri giudici condannarono per un errore fatale? Ciò vi è impossibile sostenere *senza ribrezzo e senza rossore*. Non discutiamo sulle forme e condizioni più o meno larghe di questa ritrattazione.

" Ma certo è che in genere la possibilità di una ritrattazione delle sentenze criminali condannatorie, bisogna ammetterla. È una necessità lo ammetterla, lo chiede l'umanità; lo comanda la giustizia. Dunque bisogna concludere, che le sentenze criminali *condannatorie* non hanno sempre in modo assoluto il valore di *re judicata* (pag. 284).

... " Ho già ricordato, seguita il Carrara, come per violenza di umanità e di giustizia sia necessario ammettere la possibile retrattabilità delle sentenze criminali condannatorie, quante volte la scoperta di un errore giudiziario metta in luce la innocenza di un'infelice vittima di ingiusta accusa. (pagina 295).

" Mantenere per rispetto ad un formalismo nella servitù della pena un uomo che si è riconosciuto innocente, mantenere la punizione di due cittadini per un delitto, che fu commesso da un solo individuo, sarebbe *la più nefanda delle barbarie*.

Qui siamo in faccia ad un *male certo*, una *iniquità*, che ad ogni costo si deve togliere e fare cessare, quando fortunatamente la riparazione è possibile. La irrettrabilità assoluta delle sentenze condannatorie, non solo in certi casi contraddirebbe al *fine* del giure penale, ma di più avverserebbe e demolirebbe il suo principio fondamentale (*tutela giuridica e giustizia*), (pag. 296).

" .. Le sentenze condannatorie devono essere ritrattabili a favore del condannato che si chiarisca innocente o meno colpevole (pag. 299-300) Se il presupposto contrario sussistesse nei diritti costituiti per la infelicità dei termini, coi quali si formularono, questa dovrebbe essere cagione di una *pronta riforma* „ (pag. 301).

Revisione non vuol dire annullamento, ma riprova.

È conforme allo spirito scientifico moderno, al libero esame, all'impresa italiana del *Cimento*: " provando e riprovando. „

Le regie Università proclamano il dubbio, come fomite di scienza, quel dubbio, che, secondo Dante, era la scala del vero " ch'al sommo pinge noi di collo in collo. „ Sentite Cesare Nani, distinto giureconsulto, nell'ultima solenne apertura degli studi nella Università di Torino: " Sappiamo noi bene, che cosa sia il diritto? donde sorga, come si sviluppa, a che tende?... La scienza da secoli se ne occupa e non le ha ancora risolte in modo

(1) Vedi Codice di procedura penale commentato da Giuseppe Borsani e Luigi Casorati, volume 6<sup>o</sup>, pagine 468-470.



definitivo queste questioni di somma importanza e pregiudiziali. Confessiamolo altamente e confessiamolo senza rossore, perchè solo le scienze morte legano un credo alla fede dei credenti, le scienze vive e vitali abbandonano invece le loro teorie al libero esame e dalla discussione traggono lena e forza a progredire. La scienza non consiste in una serie di dogmi che placidamente si svolgano l'uno dall'altro. Là dove essa comincia, là dove finisce, si asside il dubbio. „ Anche la scienza e la pratica del diritto, discese dal periodo dommatico, rinfrancatesi nel periodo storico alla stregua e al contatto dei fatti positivi, devono accostarsi all'esperienza scientifica, che esclude ogni presunzione nemica di riprova. Soltanto noi legislatori vorremo restringerci immobili dietro i vietati dogmi della cosa giudicata? Vorremo noi arrestare *la vita del diritto*, come la chiama il mio amico e filosofo giurista, il professore Carle?

Se vi ostinate a non allargare l'istituto della revisione, gli errori diventano colpe giudiziarie.

Diventano persino incentivo al delitto.

Se non rivedete gli errori giudiziari naturali, la malizia umana ve ne crea degli artificiali.

Associazioni di malfattori offrono un capro espiatorio alla giustizia, e mantengono intatte le forze collettive per altri reati.

Liberate la giustizia dalle colpe giudiziarie.

Si combatte la pena di morte, perchè irreparabile. Nei *Transunti* dei Lincei trovai appunto fra i lavori presentati al concorso pel premio del Re nelle scienze giuridiche e politiche, trovai registrata una memoria del Rebaudi, *Sulla pena di morte e gli errori giudiziari*.

Da quanti predicano l'abolizione della pena capitale si fanno sfilare le ombre dei fratelli Tolu, di cui re Carlo Alberto con le sue patenti potè soltanto riabilitare la memoria. Si cita il processo celebre del corriere di Lione.

Adunque, se combattete la pena di morte perchè irreparabile, fate che tutte le pena inflitte ingiustamente siano riparabili.

Si obietta, e ne discorse l'eloquente guardasigilli sulle petizioni pel Cipriani, si obietta che alla riparazione degli errori giudiziari provvede la grazia sovrana.

Lucien Delabrousse, biografo di Giulio Grevy, loda il presidente della repubblica francese, il quale, come faceva Luigi Filippo, rivede personalmente tutti i processi capitali e si adopera con la sodezza o con l'acume del suo criterio legale a cercarvi qualche circostanza attenuante per concedere la grazia; e scrive: „ On n'a jamais songé

à régler le droit de la grâce et, du moment où le chef de l'État l'exerce dans sa pleine indépendance, pourquoi lui demander de signer des arrêts de mort lorsque sa philosophie répugne à la peine de mort? „

È da lodare e benedire il capo dello Stato, che ciò fa, sia presidente di repubblica, re borghese, o re forte e pietoso, di stirpe ed indole eroica e popolare.

Ma la grazia del principe, come ben disse il Solut, differisce enormemente dal giudizio di revisione, conciossiachè la grazia suppone un colpevole, mentre la revisione va in cerca dell'innocente colpito da funesto errore giudiziario che deve essere completamente riabilitato. La grazia sovrana rimette la pena, ma non toglie la condanna, nè la possibile qualità di recidivo, nè l'infamia legale nè le conseguenti incapacità.

Se la grazia avesse il valore di una vera revisione giudiziaria, siccome precipua ispiratrice della grazia è la gentile pietà, virtù che alberga specialmente negli alti cuori femminili, si verrebbe a costituire una Corte di cassazione nel sorriso delle dame. Senza toglier nulla alla grazia benigna per gl'infelici e per gli emendati, procuriamo sollecitamente una riparazione alle vittime innocenti.

L'eloquente guardasigilli che ha formulato il degno programma di una riforma penale voglia mettere davanti ad ogni cosa il rimedio contra gli errori giudiziari che ora avvelenano nell'opinione popolare il sentimento della giustizia.

Orsù, ritorniamo al senno e alla umanità antica. Giambattista Giraldi, un cinquecentista di calma terrea, ma di quella terra, donde poterono sorgere arborescenze shakesperiane, raccontò negli *Ecatommiti* di un innocente condannato a morte, che aveva eletto confessare il delitto non commesso a fine di morire una sola volta, piuttostochè subire la tortura, cagione di mille morti. (Notiamo di passata come abolita la tortura ufficiale, essa può riprodursi in forma privata, per estorcere confessioni, come lo dimostra il caso narrato da Enrico Coscience).

Ritornando al nostro Giraldi, egli notava come per evitare gli errori giudiziari, l'uomo dovrebbe avere le leggi della equità e della prudenza naturale per duci.

E concludeva: „ la dimora nella condanna degli uomini non è mai troppo lunga. „

Come non è mai troppo breve la procedura per prosciogliere un innocente. Orsù, eloquente guardasigilli, caldo patriota, consultore d'ogni civile progresso, avvaloratevi del senno antico romano

e italiano; e se il vostro predecessore si indusse a presentare un disegno di legge per allargare la libertà provvisoria dei presunti colpevoli, voi presentatene uno per rendere possibile la libertà definitiva alle probabili vittime innocenti.

Con tale disegno accordate la revisione ogni qualvolta si abbia « la constatazione fatta da una Corte, da una sezione d'accusa, o da un tribunale in qualsiasi sede, di un fatto, sussistendo il quale una condanna penale non abbia più ragione di esistere. »

Onorevole guardasigilli! Vi siete recato testè alle feste di Firenze. Ora ditemi: all'eco del *Te Deum*, alla scappata, al libero volo dato alle migliaia di colombi che andarono a posarsi sui monumenti delle altre città italiane per annunziare il compimento di un nostro miracolo artistico...

**Presidente.** Tutto questo entra nella sua interpellanza, onorevole Faldella? (*Harità*).

**Faldella...** Ci entra la speranza che la mente alata del guardasigilli, fra le evocazioni e le emozioni delle feste di Firenze abbia ricordate alcune sentenze dello storico fiorentino messer Francesco Guicciardini. Il Guicciardini nei suoi *Ricordi politici e civili*, (altro che la presente idolatria alla cosa giudicata!) scriveva sulla fallacia degli umani giudizi: « fate luogo alle ragioni vive, anzichè alle autorità morte; se no, rendete preferibile la giustizia turca, precipitosa, senza pretese e resa a caso o immaginata al buio. » (1)

Non dimenticate, onorevole Zanardelli, questo senno italiano. Sentite, ciò che il continuatore del Guicciardini, Carlo Botta, (2) diceva della grande riforma che nel 1700 si apparecchiava a quelle costituzioni giudiziali, che massime nella parte criminale sapevano dell'antica barbarie:

« Questo fu il beneficio più segnalato che l'umanità potesse sperare, perocchè dalle buone o dalle cattive forme giudiziali, massimamente più da esse che da qualunque altra politica o amministrativa, nascono o la libertà o la tirannide. »

Infatti ciò che meglio sente o appetisce il popolo, ciò di cui ha maggior sete, ciò, per cui se inascoltato minaccia forse tremende rivendicazioni, è la giustizia, sempre la giustizia, non altro che la giustizia.

Onorevole, eloquente guardasigilli, reduce da Firenze, fate tesoro della sentenza di Francesco Guicciardini: *La libertà è ministra della giustizia*,

(1) Opere inedite di Francesco Guicciardini, Firenze, Barbera, Bianchi e Comp. 1857, vol. 1<sup>o</sup> pag. 161 e 162.

(2) Vedi BOTTA *Storia continuata dal Guicciardini*, libro 33.

*perchè non è ordinata a altro fine, che per difesa che l'uno non sia oppresso dall'altro.* (1)

Ponetevi all'osservatorio giuridico invocato dall'onorevole Cuccia, notate quale massima necessità emerga nelle riforme aspettate dal vostro Ministero, e provvedete senza indugio con un disegno di legge alla maggiore revisione degli errori giudiziari.

Facendo questa calda esortazione, credo di avere adempito il mio dovere di deputato e di cittadino (*Bravo!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Zanardelli, ministro guardasigilli.** Nel rispondere all'onorevole mio amico Faldella io sarò rapido a somiglianza di quei colombi (*Viva l'arità*) che egli trasse nell'argomento degli errori giudiziari e i quali partirono da Santa Maria del Fiore, e in tre ore arrivarono a Modena e città vicine. Sarò rapido poichè all'onorevole Faldella io ho già anticipatamente risposto, nell'occasione in cui si discusse il bilancio del Ministero di grazia e giustizia. In quell'occasione io dissi che anche il Codice di procedura penale ha d'uopo di non poche riforme, e tra queste riforme io non disconosco possa essere compresa anche quella che concerne la revisione dei processi, per allargare i casi in cui la revisione stessa può essere ammessa, in armonia con ciò che è disposto in altre legislazioni, per esempio nel Codice germanico, che parmi sia stato pure citato dall'onorevole Faldella, il quale più largamente del nostro, ammette *la ripresa d'istanze*, secondo la denominazione adottata in quel Codice per l'istituto che corrisponde a quello della revisione presso di noi.

Ma in pari tempo dichiarai, nella occasione della discussione del bilancio, che io credo che, per queste riforme, non giovi di mettere troppa carne al fuoco, che giovi piuttosto concentrare gli sforzi, che non disseminarli, inquantochè, assai più importante che non proporre delle riforme, considero il riuscire a condurle in porto.

Egli è perciò che, mentre dichiaro di essere disposto a fare oggetto di studio eccelsissimo il tema sul quale ha eloquentemente e dottamente discorso l'onorevole mio amico Faldella, non prendo però impegno di proporre su questo argomento un disegno di legge, prima o contemporaneamente a quelle altre proposte di legge, a quelle altre riforme, che da lungo tempo sono sottoposte alle deliberazioni parlamentari e che,

(1) GUICCIARDINI, opere inedite, I, pag. 209.

secondo me, esigono innanzi tutto un'indispensabile risoluzione (*Bene!*).

**Presidente.** L'onorevole Faldella ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**Faldella.** La risposta datami dall'onorevole guardasigilli non mi ha pienamente soddisfatto: imperocchè, mentre egli, per una parte aderiva alle idee da me esposte, e non ha potuto combatterne neppure una, egli finì per concludere, od almeno per lasciare scorgere, che metteva in seconda linea questa questione importante della riparazione degli errori giudiziari.

Orbene io, nella mia coscienza, non posso ammettere che vi siano altre riforme più urgenti che questa destinata a togliere dalle galere uomini, i quali siano riconosciuti per vittime innocenti.

Signori! il preambolo di un editto di un Re di Francia per indulto diceva: " Lorsque l'ordre des saisons ramène l'époque si désirée des récoltes, et termine les maux de l'année, nous ne pouvons mieux reconnaître les bienfaits de la Providence, qu'en rendant à leur familles et à leurs travaux des hommes plus égarés que coupables. "

Questa voce della natura, che suona per i disgraziati, più sviati che colpevoli, come vibra più forte pei rinchiusi innocenti!

Pensare che, mentre in primavera si sfogano i germi della nuova vita, mentre d'estate si maturano e si raccolgono le messi, mentre i campi e le vie risuonano lietamente dell'umano lavoro congiunto alla civile libertà, vi sono delle creature come noi, degli esseri innocenti, forse benemeriti, esclusi per errore dalla dignità dell'umano consorzio, incarcerati, fuori d'ogni sentore, d'ogni contatto di nobile vita; essi, che militarono nelle guerre per l'indipendenza nazionale, non possono più affacciarsi a discutere gl'interessi del paese, non possono partecipare alle feste del nostro rinascimento artistico e patriottico. A questo pensiero voi, eloquente guardasigilli, dall'indole passionata per la libertà, non sentite uno scatto generoso, non sentite che vi peserà un rimorso fintantochè non vi sarete accinto alla pronta riforma della revisione penale?

Alla denuncia di errori giudiziari, quando essa vien fatta non pure dalla stampa, ma dagli stessi magistrati d'accusa, possiamo, dobbiamo rimanere tuttavia inerti?

Ma nel caso affermativo, io dico che è inutile vantare il progresso e la libertà, poichè si tengono in prigione degli innocenti cittadini! In questo caso le vostre riforme sono tutte accademie, se

non sentite scuotere le fibre del cuor vostro alla denuncia sia pure di un solo cittadino innocentemente condannato! Oh! che cosa importa al popolo vero, al popolo che paga e soffre, che cosa gl'importa che facciate delle leggi e della politica coloniale, o allargiate il suffragio amministrativo, dopo quello politico, mentre vi contempla incapaci di rendere giustizia come la rendevano i re nell'antico regime?

Se l'onorevole Zanardelli è stato a Firenze a vedere la scappata dei colombi, per cui l'onorevole presidente ne ha richiamati alla rapidità oratoria, io poco prima sortii l'onore di far parte della delegazione della Camera nelle solennità di Venezia. Ebbene, io, aggirandomi in quella città magica e fantastica, grandiosa come un colosso e fine come un ricamo, ammirando la nuova statua del Re Liberatore, statua che emette entusiasmo, io pure, accogliendo le emozioni e le esaltazioni di cui è capace la mia povera anima di artista e di cittadino, sentivo echeggiare soprattutto il grido storico della pietà e della giustizia contra l'errore giudiziario: *Ricordatevi del povero Fornaretto!* Sia storia o leggenda questa, drammatizzata e raccolta da due scrittori patrioti, che furono onore di questa Camera, Francesco Dall'Ongaro e Mauro Macchi, questa voce, per quanto replicata da tutti gli esordienti nei tribunali, non è logora; è istinto di popolo, è voce di Dio.

Ricorderò pure con commozione di aver letto nella Storia Veneta del Romanin " avere ad Agostino Sagredo raccontato un vecchio venerando, che sedendo un giorno nel Consiglio dei Dieci, insortogli un dubbio in certo processo, avevano domandato la revisione, e due imputati furono assolti " ... Infatti poteva, anche dopo scorsi parecchi anni, domandare la revisione, o, come dicevasi, *realdizione*, ed a ciò richiedevasi solo certo numero di voti di quel terribile Consiglio.

Ora io con dolorosa meraviglia vedrei l'onorevole Zanardelli, già così valido e fervente campione d'ogni civile progresso, lo vedrei con immenso dolore restarsene inerte o svogliato nella nuova lizza di libertà giuridica, a cui lo ho chiamato con la voce del pensiero e del cuore.

Non vorrei sentire da lui ripetere che, vi è altro da fare, quando io gli dico che vi sono degli innocenti in galera e che questi innocenti furono per giunta soldati dell'esercito nazionale.

Ebbene, io non mi acquieterò alle dilazioni fatte balenare dall'onorevole Zanardelli; restassi solo qui a votare, io non mi acquieterò a queste dilazioni. E invito novellamente l'onorevole ministro

a riflettere che prima di tutto bisogna possibilmente riparare agli errori giudiziari; poscia egli potrà cercare degnamente la grande gloria legislativa della unificazione penale.

Ma anche queste sarebbero glorie secondarie, onorevole Zanardelli, di fronte al beneficio positivo e morale di fare del bene, di rendere la giustizia, ottenere la liberazione, fosse soltanto di un cittadino innocente! A petto di ciò, oh! non importa nulla che la nostra legislazione sia sparsa o codificata; quello che importa è che non siamo sordi alla voce del dovere e del cuore!

Ma non osservate, onorevole Zanardelli, che circola un fermento popolare, il quale venne espresso in modo molto significativo con le elezioni di protesta? Mentre qui noi altri discutiamo tranquillamente dei progetti di legge, che forse non riguardano intimamente la felicità del popolo, il popolo si è fatto sentire replicatamente con la elezione del Cipriani.

Ebbene, quando voi a proposito dell'elezione del Cipriani avete voluto disinteressarvi, dicendo che non potevate occuparvi di giustizia quando questa viene invocata nei comizi elettorali, io credo che allora voi siate incorso in un aperto errore; imperocchè il popolo si fa sentire, come può, in tutti i modi concessigli dalla legge. Ed esso non impetra una grazia, quando richiede maggior luce o persuasione di giustizia.

Ripeto: la grazia ha poco da spartire con la giustizia. La grazia è prerogativa di bontà sovrana. Il Re può farla anche per consiglio di alte e pietose dame! (*Rumori*).

**Presidente.** Onorevole Faldella, io la richiamo al rispetto della Corona; ella ha proferito parole che sono poco rivorenti, perchè il Re non prende consiglio che dai ministri, ed io non posso che disapprovare le parole che Ella ha pronunciate, e quindi la prego a ritirarle.

**Faldella.** Io non ho mai pensato di mancare di rispetto alla Corona.

**Presidente.** Dunque spieghi bene le sue parole.

**Faldella.** ... ho già detto che essendo la pietà attributo speciale dei cuori nobili e gentili, potevansi considerare le dame come consigliere di grazia, non di giustizia... E ciò non è far torto a nessuno.

L'onorevole presidente mi avrà frainteso... o, nella foga dell'improvvisazione, la mia forma non avrà reso il mio concetto.

Ammetto che le mie parole abbiano potuto rendere infelicemente un concetto, che ritengo irriprensibile.

**Presidente.** Ella dica che il Re può prendere

consiglio dalle persone che si muovono a pietà ma ritiri quello che ha detto.

**Faldella.** La frase che ho detto, non saprei neppure ripeterla tal quale, perchè mi è svaporata persino dalla memoria nel calore della replica, ma il concetto da me ritenuto irriprensibile e ineccepibile che volevo esprimere e ripetere è questo: che la grazia non ha a che far nulla con la giustizia; la grazia è manifestazione di generosa pietà, di riguardo a condizioni lacrimevoli...; ma non ha il valore di riparazione giudiziaria.

Perciò io insisto nell'affermare che le vittime degli errori giudiziari hanno bisogno di giustizia e non di grazia. Difatti abbiamo veduto il Lucioni a cui si è fatta una grazia, protestare contro essa con lettera resa pubblica dal *Diritto*. Certo, chi innocente ha già sentito imprimere a lungo sui polsi i ferri del galeotto pensa che poco gli cale di restare in galera qualche tempo di più; ciò che più preme a lui si è di rivendicare il suo onore.

Si sono veduti pure altri casi di individui graziati, i quali, non contenti della libertà largita loro, hanno invocato la revisione, poichè la grazia rimette soltanto la pena, e non reintegra l'onore; ed essi pur di accingersi a reintegrare il loro onore, benchè già fatti materialmente incolumi dalla grazia, hanno voluto affrontare l'alea di un nuovo processo di revisione.

Riepilogandomi, credo ed affermo di aver voluto esprimere concetti e sentimenti da me ritenuti giusti ed esatti, ma come accade a tutti, nell'impeto del parlare avrò potuto esprimermi meno esattamente, quantunque nella salda purezza dell'animo mio, mi tenga sicuro, che a parlare di pietose donne, le quali, se non si vegliano dire, *consigliere*, potranno dirsi supplicatrici, di grazia, non siavi nulla di anticostituzione e non siavi nemmeno pericolo di offendere la Corte celeste, a cui torna gradita l'*Ave Maria, gratia plena!*

Dunque per le mie considerazioni e convinzioni, che ho replicato, io non posso ammettere le dilazioni che ha fatto comprendere l'onorevole ministro guardasigilli.

La questione di metodo del riformare una procedura che può sacrificare degli innocenti, è più importante di quella del registrare i reati in modo precisamente uniforme e compire l'unità del diritto nazionale pei delinquenti. Pertanto, se l'onorevole guardasigilli persisterà nelle sue dilazioni, io mi riservo di proporre, per iniziativa parlamentare un disegno di legge amplificativo della revisione penale, al quale disegno spero di avere assenzienti tutti i colleghi che hanno comuni con

me i concetti di giustizia e i sentimenti di unità. (*Bene! Bravo! — Commenti animati.*)

**Presidente.** Sta bene: siccome l'onorevole Faldella non presenta alcuna risoluzione, dichiaro esaurita la sua interpellanza.

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sui diversi disegni di legge, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

#### Proclamazione della votazione.

**Presidente.** Annunzio alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul bilancio dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1887-88

Presenti e votanti . . . . .	205
Maggioranza . . . . .	103
Voti favorevoli . . . . .	150
Voti contrari . . . . .	55

(*La Camera approva.*)

La Camera ha esaurito il suo ordine del giorno, che fu nella seduta di ieri stabilito.

Ora potrebbero venire in discussione i disegni di legge per maggiori spese, ma la Giunta generale del bilancio ha fatto istanza che sieno per ora sospesi, dovendo presentarne altri che hanno il medesimo intento, o desiderando farne oggetto di uno speciale articolo di legge.

Quindi verrebbero i disegni di legge che si riferiscono alla marina militare, ma il ministro ha fatto istanza che sieno messi in discussione in seguito al disegno di legge che si riferisce ai 90 milioni di maggiori spese; quindi per oggi è esaurito l'ordine del giorno.

La seduta termina alle 4.25.

#### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reali equipaggi; — Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi; — Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali; — Aggregazione al mandamento di Civitacastellana del comune di Fabbrica di Roma.

#### Discussione dei disegni di legge:

2. Provvedimenti militari. (184, 185, 186, 187)
3. Stabimento di fondi nel bilancio della marina negli esercizi dal 1887-88 al 1896-97. (162)
4. Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 all'avanzamento nella regia armata. (164)
5. Modificazioni alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 ed alla legge 3 luglio 1882 sui relativi stipendi. (161)
6. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero di grazia, giustizia e culti. (19)
7. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio. (26)
8. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1885-86 pel Ministero di grazia, giustizia e culti. (78)
9. Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio. (85)
10. Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono. (154)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma. 1887. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

